

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13178/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13178 del 2023, proposto da

Marco Forlivesi, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marina Bondi, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Università degli Studi "G. D'Annunzio", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della valutazione di non ammissione a finanziamento del progetto denominato “ENHANCE” (settore SH4 “The Human Mind ad Its Complexity. Cognitive science, psychology, linguistics, theoretical philosophy”, “La mente umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica e filosofia teoretica”) presentato dal prof. Marco Forlivesi (professore ordinario presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara), quale Principal Investigator (PI), nell’ambito del bando indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022;

- della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento approvata con Decreto Direttoriale (DD) n. 1247 del 2.8.2023;

- nonché, per quanto occorrer possa:

- del bando indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) con Decreto Direttoriale (DD) n. 1409 del 14.9.2022;

- Decreto Direttoriale (DD) n. 1580 del 14.10.2022;

- Decreto Direttoriale (DD) n. 490 del 7.4.2023;

- Decreto Direttoriale (DD) n. 576 del 2.5.2023;

- Decreto Direttoriale (DD) n. 1031 del 11.7.2023;

- Decreto Direttoriale (DD) n. 1351 del 25.8.2023;

- tutti i verbali del Comitato di Valutazione del settore di ricerca SH4 (non pubblicati e non noti al ricorrente);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la parte ricorrente deve depositare prova dell’avvenuta notifica al

controinteressato, in modo da consentire il rispetto dei termini per la pronuncia sulla domanda cautelare;

Ritenuto che, contestualmente, si può provvedere all'autorizzazione della notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, agli altri controinteressati, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del MUR, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i beneficiari ammessi a finanziamento collocati nella graduatoria di impugnativa, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, essendo la *ratio* delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato

numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dall'elenco, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 5 (cinque) dal primo

adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

Si rinvia alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 il prosieguo dell'esame dell'istanza cautelare, anche quanto alle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

-dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nei termini ivi indicati;

-fissa la camera di consiglio del 21 novembre 2023, per il prosieguo dell'esame dell'istanza cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore

Roberto Maria Giordano, Referendario

L'ESTENSORE

Gabriele La Malfa Ribolla

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO